



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2028**

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione  
consensuale dei coniugi

# Indice

1. DDL S. 2028 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 2028 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	6
1.3.1. Sedute .....	7
1.3.2. Resoconti sommari .....	8
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....	9
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228 (pom.) del 27/04/2021 .....	10
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (ant.) del 28/04/2021 .....	13
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 233 (pom.) del 12/05/2021 .....	17
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021 .....	20
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) dell'08/06/2021 .....	33
1.3.2.1.6. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/06/2021 .....	38

# **1. DDL S. 2028 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2028  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi

**Titolo breve:** *Effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi*

---

Iter

**15 giugno 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2028**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

**Emanuele Pellegrini** ( [L-SP-PSd'Az](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 novembre 2020**; annunciato nella seduta n. 277 del 25 novembre 2020.

Classificazione TESEO

SEPARAZIONE DEI CONIUGI , ACCORDI E CONVENZIONI , PATRIMONIO FAMILIARE

**Articoli**

CONIUGI (Art.1), ATTI SCRITTI (Art.1), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.1), NOTAI (Art.1), PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E SOSTITUTI (Art.1), IMMOBILI (Art.1), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Simone Pillon** ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina l'8 giugno 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 18 febbraio 2021.

Annuncio nella seduta n. 299 del 24 febbraio 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2028

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2028

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **Emanuele PELLEGRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2020

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge mira a introdurre nel nostro sistema giuridico una nuova modalità di separazione consensuale tra coniugi che, a differenza di quella prevista innanzi all'ufficiale di stato civile dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, possa prevedere effetti traslativi, ovvero disposizioni patrimoniali.

L'articolo 12 del citato decreto-legge n. 132 del 2014 disciplina i casi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile.

In particolare, però, il comma 3 prevede che il relativo accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile non possa contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Questo è un grande limite di sistema se si pensa che oggi è raro che una separazione tra coniugi non comporti altresì la necessità di divisione di beni patrimoniali.

Sempre ovviamente nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014, vale a dire l'impossibilità di procedere attraverso procedure semplici e rapide nel caso in cui vi siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave, ovvero economicamente non autosufficienti, il presente disegno di legge intende introdurre la possibilità di procedere a patti di trasferimento patrimoniale nelle forme della negoziazione assistita, secondo quanto previsto dallo stesso decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, alla presenza di un notaio.

L'introduzione dei patti di trasferimento patrimoniale nel caso di separazione tra coniugi comporta molti vantaggi rispetto all'attuale disciplina.

La negoziazione assistita da uno o più avvocati, normata dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è stata introdotta nel nostro ordinamento con lo scopo di ridurre la mole dei procedimenti civili, conducendo una parte dei contenziosi al di fuori delle aule di tribunali per consentire alle parti di pervenire a una definizione più rapida, economica ed efficace di controversie generalmente di complessità o controvalore ridotto. Tale procedura, infatti, è sovente utilizzata per separazioni consensuali o richieste congiunte di divorzio, evitando il ricorso al tribunale, alla sola presenza di un avvocato per ciascun coniuge.

La previsione della figura del notaio in caso di patti di trasferimento patrimoniale è un'ulteriore garanzia, in quanto sarà il notaio stesso che, oltre a certificare l'accordo tra i coniugi, procederà alle eventuali trascrizioni dei beni immobili e alle relative trasmissioni alla procura della Repubblica presso il tribunale competente. Il tutto, entro il termine di trenta giorni.

I costi relativi ai patti di trasferimento patrimoniale saranno definiti in apposite tariffe congiunte previste dai rispettivi ordini professionali.

Per gli atti relativi al trasferimento patrimoniale, il presente disegno di legge prevede infine l'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché dell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, il terzo periodo è soppresso;

*b)* dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i coniugi, se tra le condizioni da essi concordate nell'accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi del comma 3 sono previsti patti di trasferimento patrimoniale, possono procedere nelle forme della negoziazione assistita di cui al presente decreto. L'accordo è concluso alla presenza di un notaio, che lo trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per la concessione del relativo nulla osta e, entro i successivi trenta giorni, redige gli atti relativi al trasferimento, anche con effetti traslativi relativi ai beni immobili.

*3-ter*. I costi relativi ai patti di trasferimento patrimoniale in presenza di un notaio e con l'assistenza dei rispettivi avvocati, di cui al comma *3-bis*, sono stabiliti in apposite tariffe congiunte predisposte dai relativi ordini professionali.

*3-quater*. Per gli atti di cui al comma *3-bis*, relativi ai patti di trasferimento patrimoniale, si applicano le esenzioni previste dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2028  
**XVIII Legislatura**

---

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi

**Titolo breve:** *Effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 228 \(pom.\)](#)

27 aprile 2021

[N. 229 \(ant.\)](#)

28 aprile 2021

[N. 233 \(pom.\)](#)

12 maggio 2021

[N. 235 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 236 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

[N. 237 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228 (pom.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 27 APRILE 2021**  
**228ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### **SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE** **Comunicazioni del Presidente**

Il **PRESIDENTE** rende noto che la programmazione dei lavori della Commissione non ha incontrato l'unanimità dell'Ufficio di Presidenza integrato della scorsa settimana. Pertanto invita i Gruppi ad esporre fino a tre disegni di legge cadauno, per verificare in Commissione il consenso sul calendario delle attività.

Interviene il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) ricordando alcuni fatti accaduti nell'ultima settimana riferibili al sottosegretario alla giustizia onorevole Macina: la loro rilevanza comporta che, al di là dei disegni di legge, la programmazione contempli anche una sede in cui affrontare tale questione. A nome del gruppo Lega, chiede che si possa mettere all'ordine del giorno una discussione su questo tema, evidenziando in particolare la delicatezza e la gravità di quanto accaduto: a suo dire, non è opportuno che il Sottosegretario alla giustizia interferisca su delicate indagini in corso; chiede pertanto che i Gruppi parlamentari si possano esprimere sulla questione che coinvolge, nella sua drammaticità, i diritti delle vittime e le prerogative di indipendenza ed imparzialità della magistratura.

Il **PRESIDENTE** precisa che l'assenza del rappresentante del Governo rende impossibile anche solo prefigurare una sede, nella quale affrontare la questione testé sollevata.

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) si associa alla richiesta da ultimo presentata dal senatore Pillon, ma ritiene necessario aprire un dibattito anche sulla polemica relativa alla presenza degli avvocati in Commissione giustizia: fatto che ritiene del tutto normale, dal momento che vi siedono degli esperti di diritto tra i quali, appunto, gli avvocati. In merito al calendario chiede che si possa incardinare, per conto del suo Gruppo, un disegno di legge sulla revoca delle onorificenze concesse dalla Repubblica italiana, nonché l'Atto Senato n. 1255: esso propone la modifica dell'articolo 604-*bis* del codice penale finalizzato a qualificare il reato di negazionismo anche per coloro che negano il massacro delle foibe.

La senatrice **UNTERBERGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede che vengano calendarizzati, a nome del

suo Gruppo, il disegno di legge n. 1344 e connessi sulla tutela degli animali, quello n. 1490 sulla violenza economica in famiglia e, infine, il disegno di legge n. 1662 di riforma del processo civile.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede che vengano calendarizzati i disegni di legge relativi alle spese di giustizia (atto Senato n. 254), quello istitutivo della Commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia (Atto Senato n. 1870) ed infine il disegno di legge in tema di verifica dell'effettivo esercizio della pratica forense (atto Senato n. 2042).

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) chiede che vengano inseriti nel calendario della Commissione: il disegno di legge n. 2005 in tema di contrasto al fenomeno della omofobia; il disegno di legge n. 76 e connessi sulla tutela degli animali; il disegno di legge n. 2119 sul Consiglio superiore della magistratura.

Interviene la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sull'ordine dei lavori ricordando come nella precedente seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato si era assicurato che oggi si sarebbe discusso esclusivamente l'incardinamento del disegno di legge n. 2005.

Il [PRESIDENTE](#) precisa invece che in quell'occasione non si era raggiunto un accordo in merito alla necessità di calendarizzare in data odierna il suddetto disegno di legge: ecco perché l'Ufficio di Presidenza integrato non ha potuto svolgere il suo ruolo di stesura di un calendario e la Presidenza della Commissione si è fatta carico di portare la decisione complessiva in seno al *plenum* della Commissione.

Interviene il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiedendo al Presidente di chiarire da un punto di vista procedurale la differenza tra la calendarizzazione e l'incardinamento.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce i termini della differenza tra calendarizzazione e l'incardinamento e, al fine di sopire le polemiche insorte sulla questione oggetto dell'odierno ordine del giorno, conferma che l'indicazione richiesta ai Gruppi può riguardare qualunque disegno di legge deferito alla Commissione.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene chiedendo di poter replicare a quanto affermato dalla collega Maiorino. Tuttavia il [PRESIDENTE](#), al fine di prevenire l'insorgere di ogni polemica, chiede al senatore di attenersi a quelli che sono gli argomenti oggetto all'ordine del giorno, vale a dire l'indicazione dei tre disegni di legge che il Gruppo Lega ritiene debbano essere calendarizzati.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) indica i disegni di legge n. 922 sulle origini biologiche, n. 2086 relativo all'istigazione all'autolesionismo ed infine n. 2028 avente ad oggetto la modifica del diritto di famiglia.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) fa presente la necessità di aggiornare la seduta odierna, dal momento che stanno per essere avviati i lavori dell'Aula.

Il seguito delle comunicazioni è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 28 aprile alle ore 8,45, con il seguito delle Comunicazioni del Presidente e con l'esame in sede consultiva sul disegno di legge n. 2154 e sugli emendamenti al disegno di legge n. 2168.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (ant.) del 28/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021  
229ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2154) NENCINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo**  
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che è volto a celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme e a istituire una Giornata nazionale dello spettacolo, da celebrare il 24 ottobre di ogni anno. In tale Giornata sono previste iniziative volte a promuovere lo spettacolo in tutte le sue forme. In occasione della Giornata nazionale si prevede la possibilità di organizzare iniziative, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme; tale possibilità è contemplata, in particolare, in strutture sanitarie, case di cura, all'interno degli istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado. La previsione, come ambito di iniziativa, anche dei luoghi di pena comporta la competenza consultiva della Commissione giustizia, che si propone di esprimere mediante un parere favorevole.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) preannuncia il proprio voto favorevole.

La proposta di parere messa ai voti è approvata all'unanimità.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
**Seguito delle comunicazioni del Presidente**

Il [PRESIDENTE](#) propone di riprendere la discussione relativa alle sue comunicazioni rese in ordine alla calendarizzazione dei disegni di legge per il mese di maggio, sospesa nella seduta di ieri pomeriggio.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede, a nome del proprio gruppo, che vengano calendarizzate il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato 2005), il disegno di legge n. 1078 recante disposizioni a

tutela degli animali, nonché la proposta di un'indagine conoscitiva sul tema del pignoramento della prima casa e sulle aste giudiziarie.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiede, a nome del proprio gruppo, che venga calendarizzato il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005), il disegno di legge n. 882 in tema di reati contro il patrimonio culturale, nonché il disegno di legge n. 1709 a prima firma D'Alfonso.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), a nome del proprio gruppo, chiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2097 relativa alla istituzione di una commissione d'inchiesta sulla politicizzazione della magistratura (in sostituzione del disegno di legge sulla decadenza dei titoli onorifici che risulta assegnato alla prima commissione, indicato ieri); chiede in aggiunta che venga messo in calendario il disegno di legge sull'omicidio nautico a sua firma.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), a nome del proprio gruppo, chiede che vengano calendarizzati il disegno di legge n. 1709 a firma del senatore D'Alfonso, il disegno di legge sull'omicidio nautico ed il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005).

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dichiara che il calendario dei lavori della Commissione nel mese di maggio 2021 si comporrà anzitutto con gli adempimenti dovuti per obbligo costituzionale o legislativo: pertanto i disegni di legge di conversione di decreto-legge (nella sede referente o in quella consultiva), quelli oggetto della declaratoria di incostituzionalità resa con sentenza n. 41 del 2021 (magistratura onoraria) ed i pareri su atti del Governo sono automaticamente parte del calendario e, se sopraggiunti, vi verranno aggiunti. Sottopone poi le singole proposte di calendarizzazione, avanzate nel dibattito sulle comunicazioni rese ieri, alla votazione della Commissione.

La proposta di calendarizzare, nel mese di maggio 2021, il disegno di legge che introduce modifiche all'articolo 604-*bis* del codice penale in materia di negazionismo sull'eccidio delle foibe (Atto Senato n. 1255), messa ai voti previo riscontro della presenza del numero legale, è approvata a maggioranza.

Le richieste relative alla calendarizzazione, nel mese di maggio 2021, delle proposte di costituzione di una Commissione d'inchiesta sulla politicizzazione della magistratura (Atti Senato nn. 2097 e 1870), messe congiuntamente ai voti, sono respinte a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) biasima l'atteggiamento di alcuni colleghi che esprimono il voto contrario alla semplice calendarizzazione dei disegni di legge dei colleghi, prima ancora quindi di entrare nel merito della discussione, contrariamente al galateo parlamentare.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge recante introduzione del reato di omicidio nautico (Atto Senato n. 1402).

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge Atto Senato n. 1662, di riforma del processo civile.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 i disegni di legge relativi alla tutela degli animali.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge sullo svantaggio economico endo-familiare (Atto Senato n. 1490), nel presupposto della prosecuzione del suo esame congiuntamente al connesso disegno di legge n. 251.



La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di dare mandato alla Presidenza della Commissione a rappresentare alla Presidenza delle Commissioni riunite l'esigenza di inserire, nel rispettivo calendario dei lavori del mese di maggio 2021, il disegno di legge n. 254 in tema di spese di giustizia.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge in materia di lavoro dei praticanti avvocati (Atto Senato 2042).

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005), già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2119 in tema di riforma del Consiglio superiore della magistratura, nel presupposto del conseguimento di intese con la Camera.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 922, sulla conoscenza delle origini biologiche.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2086, sull'istigazione all'autolesionismo ed al suicidio.

La Commissione respinge, avendo riscosso parità di voti, la proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2028, sui trasferimenti immobiliari in corso di separazione.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 la proposta di avviare un'indagine conoscitiva sul tema del pignoramento della prima casa e relative aste giudiziarie.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 1709 a firma del senatore D'Alfonso (sulla videoregistrazione nelle indagini preliminari).

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 882, sui reati contro il patrimonio culturale, già approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) chiede chiarimenti in merito al criterio di priorità per la trattazione degli affari calendarizzati.

Il [PRESIDENTE](#) replica che, all'interno del calendario deliberato oggi, l'ordine del giorno sarà da lui formato - nel corso del mese di maggio - dando priorità agli affari rientranti nella già descritta categoria degli adempimenti dovuti.

In merito al disegno di legge sull'omofobia, comunica che, a norma di Regolamento, sarà egli stesso il relatore e si impegna alla predisposizione della relazione non prima dell'inizio della prossima settimana.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) dichiara che sul disegno di legge n. 922 avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della precisazione, che non altera il risultato proclamato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 233 (pom.) del 12/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCLEDÌ 12 MAGGIO 2021  
233ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

IN SEDE REFERENTE

**(1402) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche**

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce al senatore Cucca relatore del disegno di legge sull'omicidio nautico le proposte emerse nel corso del dibattito della seduta di ieri pomeriggio, tra cui quella di costituire un Comitato ristretto: esso potrebbe intervenire, nel consenso di tutti i Gruppi, predisponendo un testo base che modifichi non solo la norma sull'omicidio nautico, ma anche le criticità della norma incriminatrice in tema di omicidio stradale.

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI), vista la notevole complessità del lavoro, concorda con la proposta di creare un apposito comitato ristretto di cui facciano parte i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, al fine di risolvere le criticità relative alla norma sull'omicidio stradale in occasione dell'introduzione della fattispecie dell'omicidio nautico.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) condivide le proposte affacciate da Presidente e Relatore, anche se ritiene che - per ragioni di tempo - si debba intervenire solo su alcuni profili relativi all'omicidio stradale, in particolare sulle criticità di particolare urgenza segnalate recentemente dalla Corte Costituzionale.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene all'unanimità di costituire il Comitato ristretto, che sarà presieduto dal Relatore.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi di indicare un rappresentante in seno al Comitato ristretto: risultano designati i senatori Pillon, Balboni, Unterberger, Cirinnà, Cucca, Caliendo, Grasso e Piarulli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'unico emendamento pervenuto (il cui testo è in allegato al resoconto) è stato successivamente ritirato.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) fa proprio e dà per illustrato l'ordine del giorno n. 1 (il cui testo è allegato al resoconto), sul quale il sottosegretario SISTO fa presente che la posizione del Governo sarà espressa direttamente in Assemblea, laddove ivi ripresentato.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che non sono pervenuti i pareri di tutte le competenti Commissioni parlamentari, per cui occorrerà votare per il conferimento del mandato al relatore in una seduta che si terrà, presumibilmente, martedì 18 maggio prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) chiede se si sia raggiunto in seno alla Commissione un accordo unanime in merito alla possibilità di aggiungere, al calendario già deliberato, il disegno di legge relativo ai trasferimenti immobiliari posti in essere in occasione delle separazioni tra coniugi (Atto Senato n. 2028).

Dopo interventi contrapposti della senatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) e del senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), il Presidente invita i Gruppi a fargli pervenire determinazioni univoche in proposito; a seguito di ciò, si riserva di sottoporre tale proposta aggiuntiva in una prossima seduta ovvero alla predisposizione del calendario del mese prossimo.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

#### ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2201](#)

#### **G/2201/1/2**

#### [Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (A.S. 2201);

premesso che:

il menzionato decreto-legge ha la finalità di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, escludendo dall'effetto abrogativo fattispecie sanzionate penalmente e illeciti amministrativi in campo alimentare;

considerato che:

tra le numerose contraffazioni, si inserisce a pieno titolo anche quella del miele, indispensabile è porvi attenzione al fine di garantire un'adeguata tutela dei consumatori sotto il profilo della sicurezza alimentare;

a livello mondiale la domanda di miele cresce ininterrottamente dal 2010, con un incremento costante di ventimila tonnellate all'anno;

in Europa si registrano cali di produzione imputabili ad una serie di concause quali: la crescita delle monoculture e, di conseguenza, la perdita di aree impollinabili dalle api, l'interferenza dei pesticidi, le nuove parassitosi e i fenomeni atmosferici dovuti al cambiamento climatico;

dinanzi ad una riduzione della produzione di miele da parte dei Paesi europei si registra, di converso, una costante crescita della produzione in Cina ed altri Stati extra UE, nonostante non si abbia notizia di un corrispondente incremento di alveari;

l'Europa riceve dalla Cina circa il 50% del proprio fabbisogno di miele, con un aumento delle importazioni di ottantamila tonnellate all'anno a partire dal 2013. Il prezzo medio di tale prodotto, che si aggira intorno a 1,24 euro al chilo, pone dei dubbi sotto il profilo qualitativo. Il detto costo, infatti, risulta essere nettamente più basso rispetto a quello relativo a produzioni controllate, prive di adulterazioni e contraffazioni;

tenuto conto che:

l'articolo 3, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, in attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, prevede l'indicazione in etichetta del Paese o dei Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Tuttavia, non vi sono previsioni circa la indicazione di percentuali in presenza di una miscela di mieli, né ulteriori specifiche;

impegna il Governo a:

porre in essere, nelle opportune sedi, strategie di tutela della sicurezza alimentare delle produzioni di miele, mediante l'indicazione sulle confezioni di miscela di miele delle percentuali di mieli ivi presenti, oltre che del Paese di origine di ognuno dei mieli;

garantire, anche attraverso appositi sistemi, il controllo e la tracciabilità delle produzioni, sia per il miele confezionato, sia per il miele sfuso, nonché metodi di analisi in grado di riconoscere adulterazioni sempre più sofisticate e di scongiurare illeciti in campo alimentare;

sostenere, in ambito europeo, politiche di vigilanza sul mercato del miele e sulla formazione dei relativi prezzi, al fine di tutelare le produzioni di qualità.

## Art. 1

### 1.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

«Art. 1-bis.1

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.32)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, alla lettera d), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È altresì considerata operazione associata alla produzione primaria l'attività di trasformazione e manipolazione dei prodotti agricoli primari di cui alla lettera a) del presente articolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, terzo comma.».

## 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 235 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021  
235ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostantiva sul testo. Relazione in parte ostantiva e in parte non ostantiva sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra lo schema di relazione pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SISTO concorda.

Accertata la presenza del numero legale e con l'astensione dei senatori Grasso e Balboni, la Commissione conviene sulla proposta della Relatrice.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra il disegno di legge in oggetto, che propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. L'obiettivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della

disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

L'articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo VIII-*bis*, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 19 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*vicies*). In particolare, la riforma inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni.

L'articolo 518-*bis* del codice penale punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell'impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca, ex art. 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.

L'articolo 518-*ter* del codice penale punisce l'appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questo nuovo delitto si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.

L'articolo 518-*quater* del codice penale punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 3 a 12 anni. La disposizione riproduce, inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e attenuanti, il contenuto dell'articolo 648 del codice penale; si prevede però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*quinquies* del codice penale punisce con la reclusione da 4 a 12 anni l'impiego illecito di beni culturali. La fattispecie riguarda chiunque - salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio - impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Il delitto è aggravato quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è attenuato se il fatto è di particolare tenuità. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il bene culturale proviene, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*sexies* del codice penale punisce con la reclusione da 5 a 14 anni il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, ma la pena è inasprita. È confermata anche l'aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità. Si rileva che per i nuovi delitti di furto, appropriazione indebita, ricettazione e riciclaggio di beni culturali, il legislatore prevede la sola pena detentiva e non anche, come previsto per le corrispondenti fattispecie comuni, pena detentiva e pena pecuniaria.

L'articolo 518-*septies* del codice penale punisce l'autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni. La disposizione riproduce, aumentando la pena detentiva ed eliminando la pena pecuniaria, l'articolo 648-*ter*.1 del codice penale che dispone in materia di autoriciclaggio.

Analogamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 4 anni) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. È prevista una aggravante quando il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali, ed un'attenuante per colui che si sia adoperato per ridurre la portata del danno, per assicurare le prove e il recupero dei beni culturali. Anche in questo caso il delitto si applica a prescindere dalla non imputabilità dell'autore del reato presupposto o dalla mancanza di una condizione di procedibilità.

L'articolo 518-*octies* del codice penale punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione della Convenzione di Nicosia (art. 9).

L'articolo 518-*novies* del codice penale punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l'attuale fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali.

L'articolo 518-*decies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l'uscita o esportazione illecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale, conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all'articolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l'illecita uscita o esportazione di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. Nel caso in cui il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

L'articolo 518-*undecies* del codice penale punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Al primo comma è prevista la reclusione da 1 a 5 anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici; al secondo comma, invece, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale (articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale) e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

L'articolo 518-*duodecies* del codice penale dispone che in caso di condotte colpose relative alle disposizioni di cui al precedente articolo 518-*undecies* si applichi la reclusione fino a 2 anni. L'articolo 518-*terdecies* punisce con la reclusione da 10 a 18 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali. L'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro la contraffazione di opere d'arte: la riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l'attuale delitto di contraffazione previsto dall'articolo 178 del Codice dei beni culturali. L'articolo 518-*sexiesdecies* punisce il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni.

L'articolo 518-*septiesdecies* reca le circostanze aggravanti. Pertanto, la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici: cagioni un danno di rilevante gravità; è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416. In caso di esercizio di un'attività professionale, dovrà essere applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna.

L'articolo 518-*duodevicies* reca circostanze attenuanti che prevedono la diminuzione della pena di un terzo quando un reato - avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici - cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi.

L'articolo 518-*undevicies* dispone la confisca penale obbligatoria - anche per equivalente - delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo. L'articolo 518-*vicies* dispone l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 1 del provvedimento in oggetto, infine, inserisce nel codice penale - al di fuori del nuovo



titolo VIII-*bis* - una nuova contravvenzione: l'articolo 707-*bis*, rubricato "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli", la cui fattispecie è punita con l'arresto fino a 2 anni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, di cui al nuovo articolo 518-*sexiesdecies* del codice penale, nel catalogo dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura, di cui all'articolo 9 della legge n.146 del 2006, per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, previsto dall'articolo 518-*sexiesdecies*, quando siano svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

L'articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, introducendo il nuovo articolo 25-*quaterdecies*, rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

L'articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente. L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) invita il Relatore ad una riflessione in ordine all'opportunità di affiancare alla risposta penale (che a prima vista appare puntare su sanzioni eccessive) anche altro tipo di intervento normativo.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del PRESIDENTE ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**[\(1255\) CIRIANI.](#) - *Modifica all'articolo 604-bis del codice penale in materia di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe*  
(Discussione e rinvio)**

Il relatore [PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo che, intervenendo sull'articolo 604-*bis* del codice penale, intende corroborare e rafforzare gli strumenti e le forme disponibili di contrasto dei fenomeni di negazionismo, giustificazionismo e riduzionismo del massacro delle foibe, rispondendo al contempo al forte e diffuso desiderio di condanna sociale e politica di questa tragedia. La relativa presa di coscienza si snodò in un processo lento, che soltanto nel 2004 - con la legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati - ha trovato un punto di approdo ed un formale riconoscimento da parte della Repubblica, che nella data del 10 febbraio commemora solennemente tale tragedia, con la finalità dichiarata di « conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe ».

Sulla scia di questo processo, occorre dare continuazione all'attività di preservazione, salvaguardia, presidio e tutela della dignità umana, contrastando l'emergenza di fenomeni anti-sociali e potenzialmente dirompenti, che al contempo preoccupano ma devono essere oggetto di costante monitoraggio e generare una continua e decisa azione di contrasto: la base giuridica sulla quale fondare detto intervento, dal proponente del disegno di legge, è ravvisata nel terzo comma dell'articolo

604-*bis* del codice penale (già comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, disposizione, quest'ultima, introdotta dalla legge 16 giugno 2016, n. 115). Esso ha ampliato, specificandola, la portata della previsione di cui all'originario articolo 3 della suddetta Convenzione, recante la condanna della segregazione razziale e dell'*apartheid*, ivi collocando la previsione della punibilità dei reati di propaganda, nonché istigazione e incitamento di idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale e sulla negazione, l'apologia della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato e resto esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

All'interno di tale previsione, al proponente appare dunque opportuno esplicitare, accanto al riferimento espresso alla *Shoah*, il riferimento ai massacri delle foibe. Sebbene infatti l'attuale formulazione della norma consenta di ascrivere tali fattispecie di reato alla categoria generale dei « crimini di genocidio », dei « crimini contro l'umanità » e dei « crimini di guerra », la previsione espressa della tipologia di reato è considerata necessaria e indispensabile al fine di condannare e contrastare, con assoluta fermezza, chiarezza e coerenza, il fenomeno del negazionismo di una delle pagine più tragiche della storia del nostro Paese.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore [MALAN](#) (*FIBP-UDC*) in ordine alla portata della normativa vigente, la Commissione, non facendosi osservazioni, conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2042) Fiammetta MODENA e GASPARRI. - Disposizioni in materia di esercizio effettivo della professione forense da parte dei praticanti avvocati**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), illustra il provvedimento in titolo che reca la modifica dell'istituto della pratica forense, attraverso la novella dell'articolo 41 (*Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio*) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine di rendere chiara ed efficace la normativa stessa in conformità alla *ratio* della riforma professionale.

L'articolo 1, illustra le finalità del disegno di legge con lo scopo dichiarato di consentire ai praticanti avvocati l'esercizio effettivo della pratica forense in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso.

L'articolo 2 - introducendo modifiche all'articolo 31 dicembre 2012, n. 247 - prevede che i praticanti avvocati, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, siano ammessi, per un periodo non superiore a cinque anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti ai medesimi tribunali, in sede penale, si prevede che essi possano essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero, secondo i limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

L'articolo 3 prevede che i praticanti avvocati ammessi ad esercitare il patrocinio possano chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare l'attività professionale nei limiti di cui all'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, con la supervisione dell'avvocato presso il quale svolgono la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Sempre a norma del suddetto articolo si prevede che il Ministro della giustizia, con proprio decreto -

da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - debba adottare le modifiche necessarie ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, in particolare l'articolo 9, a quanto disposto dalla legge proposta. L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [MODENA](#) ( *FIBP-UDC*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(922) PILLON e URRARO. - Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche**

**(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche**, e della petizione n. 837 ad essi attinente

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 922 e congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1979 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 18 maggio.

Il relatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1979, che non facendosi osservazioni è congiunto al disegno di legge n. 922: anch'esso regola il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche, senza tuttavia sacrificare il diritto all'anonimato della madre. Sul punto è necessario prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 (come sostituito dall'articolo 177, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) in quanto non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) su richiesta del figlio, al fine di poter valutare la revoca di tale dichiarazione.

Tale pronuncia segue l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Godelli c. Italia* (sentenza del 25 settembre 2012, ricorso n. 33783/09) che aveva ritenuto il nostro apparato normativo, sul tema, in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in particolare con l'articolo 8 che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare) nella parte in cui non consente né la reversibilità del segreto conseguente alla scelta dell'oblio operata dalla partoriente, né l'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini (informazioni diverse dall'identificazione della partoriente). La Corte europea dei diritti dell'uomo è tornata sul tema (*CEDU, Calin e altri c. Romania*, sentenza del 19 luglio 2016, ricorsi nn. 25057/11, 34739/11 e 20316/12) ribadendo che il diritto a risalire alle proprie radici fa parte della tutela della vita privata, che comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria identità di essere umano, come l'identificazione della genitura biologica, e costituisce passaggio sul cammino di costruzione della personalità.

Il testo proposto incide sulla legge 4 maggio 1983, n. 184 e contiene altresì disposizioni per assicurare il diritto del minore di crescere ed essere educato dalla propria famiglia. Si tratta di un principio che permea l'intera legge, che è stato oggetto, altresì, di diverse pronunce giurisprudenziali: si configura, quindi, l'adozione come *extrema ratio* da perseguire solo laddove la conservazione della relazione tra genitori e minore possa compromettere definitivamente il corretto e sano sviluppo del minore stesso. Il diritto del minore a vivere presso la propria famiglia biologica non ha, quindi, carattere assoluto, ma è cedevole di fronte al superiore interesse a una crescita sana ed equilibrata. La famiglia, quale formazione sociale riconosciuta espressamente dalla Costituzione, rappresenta, infatti, il luogo naturale

che deve fornire al minore gli elementi necessari per la crescita e porre la base per lo sviluppo della personalità. In questo contesto si colloca la legge n. 184 del 1983 che disciplina l'affidamento del minore, nonché l'adozione nazionale e internazionale; tale ultimo istituto, in particolare, ha recentemente subito un forte decremento.

Dalle declinate premesse muove i passi il disegno di legge n. 1979, che si propone un'organica e condivisa revisione della legge n. 184 del 1983, sul presupposto che la complessità degli interessi preminenti in gioco, del minore e delle famiglie aspiranti all'adozione non possa essere affrontata con singoli interventi normativi che rischiano di sovrapporsi e di allungare i tempi di approvazione di una necessaria complessiva riforma migliorativa. L'intervento normativo si pone dunque l'ambizioso obiettivo di porre in primo piano l'interesse superiore del minore a vivere e crescere all'interno della famiglia e da essa ad essere mantenuto, istruito ed educato (articolo 30 della Costituzione), al fine di favorire una crescita armonica che tenga conto delle sue inclinazioni superando così la logica adulto-centrica. In particolare, l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, con l'intento di accelerare, semplificare e garantire certezza dei tempi del procedimento adottivo, ponendo sempre al centro l'interesse preminente del bambino.

Il medesimo intento muove anche le modifiche apportate al capo I del titolo III della legge n. 184 del 1983, riguardante la disciplina dell'adozione internazionale, sull'assunto di un procedimento improntato sul principio di trasparenza, anche per quanto attiene ai requisiti e all'attività svolta dagli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter e per l'immediato riconoscimento degli effetti giuridici prodotti dall'adozione.

Particolare rilievo assume altresì la modifica sulla composizione della Commissione per le adozioni internazionali, che transita all'interno della struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e acquisisce una diversa eterogenea composizione, in grado di intercettare con maggiore efficacia le esigenze del delicato contesto adottivo.

L'articolo 1 modifica pertanto la legge sulle adozioni, intervenendo sulla rapidità di alcuni adempimenti degli organi giurisdizionali coinvolti nel procedimento di adozione e rispetto alle impugnazioni. Inoltre, disciplina il nuovo procedimento di interpello, in coerenza con quanto previsto dalla giurisprudenza costituzionale, nonché tutti gli altri aspetti. L'articolo 2 rimanda all'adozione di un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina dei seguenti elementi: le linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184; i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive; gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 39-ter.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina del certificato di assistenza al parto recata dal citato codice in materia di protezione dei dati personali. All'attuale disciplina, che prevede che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento; si aggiunge la riserva che fa salvo quanto previsto dalla nuova disciplina dell'interpello prevista dal presente disegno di legge.

L'articolo 4 dispone modifiche di coordinamento al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Si prevede quindi che la madre sia informata di alcuni elementi: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata, di cui al comma 1; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma ai sensi dell'articolo 28, commi da 7 a 7-*quater*, della legge 4 maggio 1983, n. 184; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-

*quinquies*, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.

L'articolo 5 reca alcune disposizioni transitorie. Al comma 1, si dispone che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la madre che abbia già manifestato la volontà di non essere nominata, può confermare l'intenzione dando comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Si demanda poi al Ministero della giustizia di definire le modalità di tale comunicazione. Si prevede l'applicazione della nuova disciplina per il caso in cui la madre non abbia confermato la propria volontà. Infine, l'articolo 6 prevede che il Governo, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della legge, trasmetta alle Camere i dati relativi all'attuazione della presente legge, in particolare rispetto alle dichiarazioni di nascita rese dalla madre con l'intenzione di restare anonima.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta della senatrice [GAUDIANO](#) (*M5S*) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del [PRESIDENTE](#) ai Gruppi di fissare il termine per indicare i nominativi dei soggetti da audire entro le ore 12 di martedì 1° giugno 2021.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

***(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) invita nuovamente il Governo a designare un soggetto dell'amministrazione della Giustizia competente ad affrontare l'impatto del provvedimento in titolo nelle audizioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, che si sarebbero dovute tenere in maggio e che, necessariamente, dovranno a questo punto essere dilazionate al calendario del prossimo mese.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede se le risultanze della "commissione Lattanzi" coprano anche questa tematica.

Il sottosegretario SISTO si impegna ad indicare un nominativo entro la prossima settimana; quanto alla relazione, è in via di predisposizione ed il contenuto potrà essere conosciuto appena sarà licenziata.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

***(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***

(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'indicazione di nove soggetti da audire pervenuta dai Gruppi, Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio scorso, è ulteriormente rinviata, in attesa dello svolgimento della predetta attività conoscitiva in Ufficio di Presidenza integrato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie**

**(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura**  
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto )

Stante il mancato deposito degli emendamenti preannunciati dal Governo (sui quale brevemente opinano i senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [BALBONI](#) (FdI), la relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC), il sottosegretario SISTO ed il [PRESIDENTE](#)), il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo scorso, è ulteriormente rinviato.

**(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali**

**(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali**

**(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora**

**(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali**

**(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto**

**(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali**

**(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali**

**(1356) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione**

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto )

Il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, è ulteriormente rinviato.

**(2005) Deputato Laura BOLDRINI e SPERANZA. - Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi

**(2205) Licia RONZULLI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa**, e delle petizioni nn. 623, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della selezione effettuata, rispetto alle audizioni proposte dai Gruppi, nonché dell'inizio della relativa procedura conoscitiva, che avrà luogo giovedì prossimo dopo i lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione generale, precisando che l'emergere di fatti nuovi o di

argomenti non trattati, dal corso delle previste audizioni, potrà legittimare la richiesta di un supplemento di intervento.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) elogia la grande conquista della scienza penale consacrata dall'articolo 115 del codice Rocco, in ordine all'irrelevanza penale. Quando il codice punisce l'istigazione a delinquere, ai sensi dell'articolo 414, lo fa nel presupposto della pubblicità: si tratta di una precondizione che superò otto diverse formulazioni, quando si trattò di omofobia nella scorsa legislatura. Pertanto, abbandonare questo cardine di politica legislativa, come fa l'articolo 1, comma 1, lettera d) del disegno di legge n. 2005, potrebbe rivelarsi senz'altro pernicioso: come può manifestarsi l'identità di genere, nel disegno approvato dalla Camera? È evidente che la punibilità, che si propone con quel testo, si fonda su un errore tecnico giuridico, del quale è riprova la scelta di fare capo alla norma sulla discriminazione. È assai preferibile, pertanto, operare con il meccanismo delle aggravanti, come fa il disegno di legge n. 2205.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) sottolinea come il disegno di legge n. 2005 sia dettato da ragioni esclusivamente ideologiche, che ne impediscono un esame sereno e quella più attenta e pacata analisi del testo - dal punto di vista giuridico - che consentirebbe di far emergere le sue tante incongruenze. Esse appaiono palesi a chiunque abbia un minimo di formazione giuridica: il fatto che si sia ritenuto necessario dover precisare la clausola di non punibilità per la manifestazione del pensiero, nonostante la previsione dell'articolo 21 della Costituzione, dimostra in realtà la concretezza del rischio che i cittadini, solo per aver manifestato le loro opinioni, possano finire nella macchina del procedimento penale (con tutto quanto ne può conseguire in termini di spese legali, stress personale e familiare). Le criticità relative all'applicazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2005, in particolare, sono riscontrabili laddove tale articolo consente al giudice di valutare la sussistenza del pericolo in concreto che l'opinione, seppur liberamente manifestata, possa tradursi nel rischio di una istigazione alla discriminazione, in tal caso facendo venir meno la stessa applicazione della clausola di non punibilità riconosciuta. Paventa dubbi sulla futura applicazione ed interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 4, che potrebbe fornire l'occasione alla magistratura per sostituirsi, con interpretazioni discutibili, al ruolo del legislatore.

Manifesta la propria disponibilità all'approvazione di un disegno di legge che intervenga contrastando la violenza o l'istigazione alla violenza, come proposto dal disegno di legge n. 2205 cui egli ricorda di aver dato disponibilità all'aggiunta di firma nella scorsa settimana; evidenzia invece le criticità del disegno di legge approvato dalla Camera, da ricollegare al fatto che si punisce non solo la discriminazione, concetto di per sé indeterminato, ma anche l'istigazione alla discriminazione. Altro aspetto che, a suo dire, si presenta di particolare problematicità è il concetto di identità di genere: esso risulterebbe indefinito ed impalpabile, visto che il disegno di legge lo fa dipendere da una sorta di autocertificazione a prescindere, invece, da un necessario accertamento medico come previsto, per citare un'esperienza legislativa analoga, dalla legge sul mutamento del sesso del 1982. Invita quindi a riflettere anche in chiave comparatistica sulle esperienze degli altri paesi che hanno recepito un sistema legislativo ispirato alla filosofia *gender*, come accaduto in California: una serie di esempi - tratti dalle esperienze nordamericane e nordeuropee - dimostra le patologie che questa filosofia legislativa ha prodotto, nei sistemi giudiziari dei paesi che hanno adottato una legislazione analoga. Paventa il rischio di proliferazione di azioni penali, nei confronti di cittadini che si siano limitati a manifestare la propria opinione; denuncia il rischio che tale disegno di legge possa essere inteso come il cavallo di Troia per conseguire, in un secondo momento, in favore del mondo LGBT obiettivi non condivisibili - quali lo sdoganamento dell'utero in affitto - che sarebbero inammissibili ed irraggiungibili a legislazione vigente. Denuncia le pressioni mediatiche messe in atto da coloro che non accettano l'idea che tale disegno di legge possa essere semplicemente migliorato, perché ritengono che debba essere approvato così come proposto; ribadisce la sua disponibilità ad una discussione che sia finalizzata all'approvazione di una legge che si traduca in maggiori tutele per le persone esposte alla violenza, ma a patto che la legge rimanga entro questo perimetro e non debordi verso la

legittimazione di pericolose ideologie.

Le tendenze liberticide e censorie - che si nascondono dietro la filosofia di tale disegno di legge - emergono anche laddove esso consente l'introduzione della cultura *gender* all'interno delle scuole; occorrerebbe essere coerenti nel lasciare alle famiglie il ruolo di assolvere agli obblighi di educazione sessuale primaria dei propri figli, mentre è contraddittorio consentire che sia la scuola ad introdurre i fondamenti di educazione sessuale attraverso la cultura *gender*; auspica quindi che prevalga il buon senso e la logica del confronto dialettico, non la legge dei numeri. Ritiene che tale disegno di legge - almeno per quanto riguarda le criticità che egli ha denunciato - non trovi il favore dell'opinione della maggior parte degli italiani; preannuncia che si batterà in sede emendativa, nei limiti del possibile, per migliorare tale testo di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Proposta di indagine conoscitiva sui pignoramenti della prima casa e sulle aste giudiziarie**

Il senatore [LOMUTI](#) (*M5S*) invita, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, ad approfondire, per il tramite acquisizione di informazioni, notizie e documentazioni, il regime di impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Questa esigenza di studio e di verifica si è acuita anche alla luce dell'aumento dei casi di perdita dell'unica abitazione familiare del debitore, soprattutto a seguito della crisi economica e finanziaria determinata dalla pandemia da Covid-19. Il tema è strettamente connesso anche all'annosa questione della crescita economica del Paese, per risolvere la quale è necessario dare impulso al nostro sistema produttivo. Occorre soffermarsi di più sugli interessi per loro natura contrapposti ma altrettanto meritevoli di tutela: da un lato, il diritto del debitore all'abitazione e, dall'altro, quello del creditore a soddisfare il proprio credito.

Sembra che la normativa vigente abbia fallito nel contemperare queste situazioni; bisogna, invece, garantire la concreta applicazione del principio dell'articolo 7 della Carta fondamentale dell'Unione europea: ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Inoltre, l'attuale contesto economico e finanziario, aggravato dal dramma che ha sconvolto recentemente il nostro Paese, rende altresì necessario allargare l'indagine anche ai beni mobili e immobili che siano strumentali all'esercizio di un'arte, un mestiere o una professione. Da ultimo, è doveroso, in quanto strettamente connesso, l'esame della normativa e delle procedure relative alle aste: tali operazioni possono essere manipolate per favorire *business* di soggetti e gruppi criminali che non esitano a speculare, sfruttando le condizioni di difficoltà nelle quali vengono a trovarsi i debitori. Sulla base delle ragioni esposte, propone di procedere ad un'indagine conoscitiva sul tema.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiede una breve sospensione dei lavori per approfondire il tema.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16.*

La Commissione approva all'unanimità la proposta del senatore Lomuti, conferendo mandato al Presidente di sottoporla alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che i lavori del mese in corso non sono riusciti a completare la



trattazione di tutti i disegni di legge e gli altri affari, inseriti nel calendario mensile dalla Commissione nella seduta del 28 aprile scorso. Pertanto si intende che la prosecuzione dei medesimi disegni di legge ed altri affari assegnati verrà a comporre il calendario della Commissione nel mese di giugno.

Dissente la senatrice [CIRINNA'](#) (PD).

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione procede all'esame delle proposte aggiuntive di disegni di legge, all'interno del predetto calendario dei lavori.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) propone che il disegno di legge n. 2028, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Convieni unanime la Commissione.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) propone che il disegno di legge n. 2139, in tema di distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Convieni unanime la Commissione.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) propone che il disegno di legge n. 1877, recante disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Convieni la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) giudica che il calendario abbia raggiunto un livello di saturazione massima ed invita la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) a reiterare la sua richiesta, in ordine all'inserimento nel calendario del disegno di legge recante disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili (958), in occasione della determinazione del calendario del mese di luglio.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## **RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo sul testo.

Esaminati altresì gli emendamenti 1.4, 2.2, 10.0.1, 23.0.1, 23.0.2 e 30.1, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 16.1, 16.2, 17.1, 17.2 e 17.3 si esprime in senso ostativo.



# 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021**  
**236ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari**  
(Esame e rinvio)

La relatrice **D'ANGELO** (M5S) illustra il provvedimento in titolo che si compone di un unico articolo; si propone di porre in essere una riorganizzazione della geografia giudiziaria, prevedendo criteri ulteriori per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari. L'attuale disciplina, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, ha notoriamente operato una soppressione delle sedi distaccate e una riduzione dei tribunali minori. Nel 2012 si è scelto di accentrare le funzioni in un numero ridotto di sedi giudiziarie, al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica nonché incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari.

Nell'attuazione pratica, tuttavia, la riduzione quantitativa dei tribunali, oltre al risparmio di spesa, ha comportato anche una indubbia lesione del principio di prossimità della giustizia.

Tale principio di derivazione europea (articolo 10, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea) richiede che l'amministrazione pubblica sia il più vicino possibile al cittadino. Trova applicazione, rispetto all'amministrazione della giustizia, nella distribuzione territoriale e proporzionale delle strutture giudiziarie, al fine di garantire il diritto di accesso alla giustizia a tutti i cittadini alle medesime condizioni.

Con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il diritto di accesso alla giustizia ridefinendo gli assetti territoriali degli uffici giudiziari, il presente disegno di legge prevede, dunque, ulteriori criteri per la preferenza nella scelta delle sedi da riattivare.

Tali criteri tengono conto sia delle specificità territoriali, come ad esempio collegamenti o densità abitativa, sia della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti. A questi si aggiungono criteri che considerino il cosiddetto tasso di impatto della criminalità e la necessità di assicurare la presenza dello Stato attraverso presidi di giustizia.

Soffermandosi con più attenzione sull'articolato normativo si riscontra come l'articolo 1 preveda, al comma uno, al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, che il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p)* e *q)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento; *b)* assicurare che tra i tribunali soppressi oggetto di rivalutazione siano preferiti quelli situati in comuni con un'alta densità abitativa, garantendo la presenza di un presidio di giustizia nel territorio dell'ente locale stesso;

*c)* ridefinire l'assetto territoriale tenendo conto della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti ospitati nel circondario interessato; *d)* nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppressi, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppressi, tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva.

Al comma secondo, si prevede che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, conservino la loro efficacia relativamente agli atti e alle pronunce giurisdizionali emanati prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, i quali prevedono un'adeguata disciplina transitoria volta a escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore. Al comma terzo si prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Al comma quattro si prevede che il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) chiedendo che vengano acquisiti in via istruttoria gli atti della precedente legislatura relativi al progetto di revisione della geografia giudiziaria, pur consapevole dei difetti e della irragionevolezza dell'attuale situazione; ricorda l'importanza di intervenire sui territori maggiormente esposti alla penetrazione della criminalità organizzata come quelli calabresi nei quali l'eliminazione di alcuni tribunali, presidio di legalità, ha favorito l'allargamento del potere delle cosche mafiose; denuncia, inoltre, come la creazione di maxi sedi giudiziarie abbia provocato l'allungamento dei tempi del processo dovuta probabilmente allo scarso controllo sulla produttività dei magistrati presso le grandi sedi giudiziarie.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), concordando con il senatore Caliendo, esprime perplessità sui termini della delega proposta facendo presente come la riapertura di sedi giudiziarie ormai dismesse potrebbe comportare dei costi enormi, propone, quindi, di limitarsi soltanto a prendere in considerazione i casi espressione di problematicità più macroscopiche.

Nell'attesa di procedere alle necessarie acquisizioni documentali all'esito delle quali il [PRESIDENTE](#) propone di valutare la necessità di ampliare l'istruttoria mediante lo svolgimento di audizioni, il seguito dell'esame è rinviato.

**(1078) PERILLI ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali*

**(76) Loredana DE PETRIS ed altri.** - *Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali*

**(81) Loredana DE PETRIS.** - *Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora*

**(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri.** - *Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali*

**(845) URSO ed altri.** - *Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto*

**(1030) Rosellina SBRANA.** - *Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali*

**(1344) Julia UNTERBERGER ed altri.** - *Disposizioni in materia di tutela degli animali*

**(1356) BRUZZONE ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione*

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente come sia tuttora in corso una trattativa tra le varie forze politiche e pertanto propone di rinviare la trattazione del disegno di legge.

**(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie**

**(311) CALIENDO ed altri.** - *Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che giungeranno ad *horas* i testi degli emendamenti, pertanto il [PRESIDENTE](#) alla luce di questa novità, propone di rinviare la trattazione e si riserva di proporre successivamente un termine per la fissazione dei subemendamenti che consenta di concludere entro un termine ragionevole i lavori della Commissione di modo tale da consentire la trattazione in Aula entro la fine del mese di luglio.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) chiede chiarimenti al Governo in merito alla tempistica della presentazione degli emendamenti relativi al disegno di legge sulla magistratura onoraria.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che in questo caso come già nelle analoghe precedenti situazioni, il Governo seguirà un preciso *iter* che prevede prima l'invio di una relazione preliminare alla Commissione giustizia e poi a stretto giro l'invio del testo degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

**(2028) Emanuele PELLEGRINI. - Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi**  
(Discussione e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ravvisa la presenza di altri disegni di legge che potrebbero essere congiunti perché relativi a questioni connesse a quello oggetto in esame; propone pertanto di inviare una lettera alla presidente Casellati per chiedere la riassegnazione dei disegni di legge connessi per l'eventuale ricongiunzione e che oggi risultano assegnati in una sede differente.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1709) D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO indica come soggetto da udire il Dott. Massimo Orlando dirigente dell'ufficio competente in materia.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E 2205*

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni già svoltesi nelle scorse settimane, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 2005 e 2205 (contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità) è stata depositata un'ampia documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, così come quella che perverrà nelle audizioni che si svolgeranno in seguito.

La Commissione prende atto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il **PRESIDENTE**, fa presente come le numerosissime audizioni attualmente in calendario rendono molto complicato lo svolgimento del lavoro ordinario della Commissione, propone quindi di proseguire e concludere le audizioni relative al disegno di legge n. 2086 (Istigazione all'autolesionismo), martedì 15 giugno alle ore 11, trattandosi del disegno di legge con minor numero di audizioni in calendario.

La Commissione conviene.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata giovedì alle ore 9,15, per fissare il termine della scadenza dei subemendamenti agli emendamenti del Governo, qualora venissero presentati relativi al disegno di legge n. 1662 (delega processo civile)

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)  
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021  
237ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[OSTELLARI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che mira a rilanciare e valorizzare il settore del pane fresco artigianale stabilendo: le finalità (articolo 1); le diverse definizioni di «pane» (articolo 2), di prodotto intermedio di lavorazione (articolo 3) e di pane conservato o a durabilità prolungata (articolo 4); nonché i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione (articolo 5), ivi inclusa la pasta madre essiccata (articolo 6). Inoltre, vengono definite l'attività di panificio e la modalità di vendita (articolo 7) e i compiti del responsabile dell'attività produttiva (articolo 8). Infine, le norme prevedono il mutuo riconoscimento (articolo 9), la definizione di «pane fresco tradizionale» (articolo 10), disposizioni sulla vigilanza (articolo 11), sull'adeguamento alla normativa regionale con la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 12), al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (articolo 13), le relative e correlate abrogazioni (articolo 14) e, infine, l'entrata in vigore (articolo 15).

Si propone per quanto di competenza un parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti, per i quali non c'è alcunché da rilevare.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la proposta di parere messa ai voti è approvata con la sola astensione del senatore Balboni.

IN SEDE REFERENTE

**(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie**

**(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)



Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 giugno.

Il sottosegretario MACINA rappresenta che a breve verranno presentati gli emendamenti del Governo al testo base: di essi manca soltanto la "bollinatura" da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La relatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti in merito ai problemi ed ai ritardi nell'ottenimento del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario MACINA chiarisce che alcuni emendamenti si sono rivelati onerosi e quindi, soprattutto per quelli relativi alla materia della mediazione civile, è stata necessaria una verifica più accorta circa l'adeguatezza delle coperture finanziarie.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'informazione resa dal Sottosegretario, ipotizza che si possa fissare un termine per i subemendamenti al giorno 2 luglio 2021, con successiva trattazione in Commissione nella settimana del 13 luglio e con possibile ed auspicabile trattazione in Assemblea intorno al 20 luglio.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) auspica che si faccia uno sforzo di contenimento dei tempi per quanto concerne la redazione dei subemendamenti alle proposte del governo.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) si associa all'auspicio di un lavoro di condivisione che consenta di giungere in Aula con un testo: esso dovrebbe aver già affrontato e risolto buona parte delle questioni più spinose, dal punto di vista tecnico, che il disegno di legge presenta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

**[\(1078\)](#) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali**

**[\(76\)](#) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali**

**[\(81\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora**

**[\(298\)](#) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali**

**[\(845\)](#) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto**

**[\(1030\)](#) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali**

**[\(1344\)](#) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali**

**[\(1356\)](#) BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione**

- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che gli emendamenti sono stati già inviati alle Commissioni competenti per l'ottenimento del relativo parere.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti in merito all'*iter* che si seguirà per l'esame degli

emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda come la richiesta di parere sugli emendamenti sia stata inviata in data 19 maggio scorso: all'esito dell'auspicata celere espressione dei pareri di 1a e 5a, si procederà con l'esame la trattazione del testo-base e degli emendamenti ad esso presentati. La relativa valutazione di proponibilità e di ammissibilità cadrà in questa successiva fase procedimentale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**(1073) DAL MAS ed altri. - Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio**

**(2028) Emanuele PELLEGRINI. - Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2028, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1073 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 2028 sospesa nella seduta dell'8 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto della decisione di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge a firma Emanuele Pellegrini n. 2028 (Effetti patrimoniali conseguenti alla separazione consensuale dei coniugi) congiuntamente al disegno di legge n. 1073 (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) a firma Dal Mas, poiché i due disegni di legge sono assegnati nella stessa sede e sono attinenti.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 2028, che si compone di un solo articolo: esso mira a introdurre nel nostro sistema giuridico una nuova modalità di separazione consensuale tra coniugi che, a differenza di quella prevista innanzi all'ufficiale di stato civile dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, possa prevedere la produzione di effetti traslativi, ovvero l'adozione di disposizioni a contenuto patrimoniale. Come è noto, l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 132 del 2014 disciplina i casi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile. In particolare, però, il comma 3 prevede che il relativo accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile non possa contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Il disegno di legge intende introdurre la possibilità di procedere a patti di trasferimento patrimoniale nelle forme della negoziazione assistita, secondo quanto previsto dallo stesso decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, alla presenza di un notaio. La negoziazione assistita da uno o più avvocati, normata dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è stata

introdotta nel nostro ordinamento con lo scopo di ridurre la mole dei procedimenti civili, conducendo una parte dei contenziosi al di fuori delle aule di tribunali per consentire alle parti di pervenire a una definizione più rapida, economica ed efficace di controversie generalmente di complessità o controvalore ridotto.

Soffermandosi più specificatamente sull'articolato normativo, il Relatore rileva come all'articolo 1 si preveda che all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, siano apportate le alcune modificazioni. Tra le altre, vi è quella per cui i coniugi, se tra le condizioni da essi concordate nell'accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono previsti patti di trasferimento patrimoniale, possono procedere nelle forme della negoziazione assistita di cui al presente decreto. L'accordo è concluso alla presenza di un notaio, che lo trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per la concessione del relativo nulla osta e, entro i successivi trenta giorni, redige gli atti relativi al trasferimento, anche con effetti traslativi relativi ai beni immobili. I costi, relativi ai patti di trasferimento patrimoniale in presenza di un notaio e con l'assistenza dei rispettivi avvocati, sarebbero stabiliti in apposite tariffe congiunte predisposte dai relativi ordini professionali; si applicherebbero le esenzioni previste dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

Poi il Relatore illustra il disegno di legge n. 1073 che reca modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Anche questo testo fa riferimento alla negoziazione assistita, introdotta con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132: esso consiste nell'accordo tramite il quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati. In particolare, con l'articolo 6 del citato decreto-legge il legislatore ha avvertito la necessità di disciplinare separatamente la convenzione di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia (separazioni, divorzi e loro modifiche).

Tale istituto offre evidenza di due precise problematiche, la cui risoluzione ispira il disegno di legge. Nello specifico, il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 statuisce che: «L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».

Le parti, oltre a regolamentare le cosiddette situazioni tipiche del procedimento di separazione e di divorzio (ad esempio l'addebitabilità della separazione, l'assegno di mantenimento o divorzile per uno dei coniugi, il regime di affidamento e di visita dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento per i figli), possono altresì disciplinare le vicende traslative aventi ad oggetti beni immobili ovvero beni mobili registrati, ponendosi in tal caso l'esigenza primaria di rendere conoscibile ai terzi la citata traslazione mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari. In fase di applicazione della suddetta disposizione, è emersa una lacuna interpretativa correlata alla necessità di far autenticare da un notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato, la sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita nell'ambito dei procedimenti di famiglia, sottoscrizione peraltro già autenticata dai difensori delle parti: tale questione si è posta in vista della successiva trascrizione nei pubblici registri immobiliari del predetto accordo.

Il disegno di legge, composto da un solo articolo, vuole costituire, nelle intenzioni dei proponenti, un intervento normativo di natura interpretativa coerente con la ratio che ha ispirato l'introduzione delle misure di degiurisdizionalizzazione anche in materia di separazione e divorzio, nei casi in cui siano interessati diritti reali immobiliari. La finalità dell'articolato è quella di recepire i principi generali di matrice ordinamentale, dedotti dalla giurisprudenza, al fine di coordinare il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014 con le norme del codice civile e, in termini più espansivi, con il sistema giuridico, così da ottenere un *unicum* scevro da contraddizioni interpretative e logiche.

In tal senso il comma 3 dell'articolo 6, del citato decreto legge viene integrato nel senso di rendere la convenzione di negoziazione assistita, debitamente sottoscritta dalle parti ed autenticata dagli avvocati, titolo idoneo per la trascrizione di cui all'articolo 2657 del codice civile: con ciò, escludendo la formalità della successiva autenticazione, la quale comporterebbe «la vanificazione» del disposto normativo e degli obiettivi di efficienza e funzionalità del sistema civile enunciati nel preambolo del testo istitutivo, nonché un «irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza». Parimenti - sempre nella logica di valorizzazione delle intese pattizie *ex* articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014 - si prevede l'inserimento del nuovo comma 3-*bis*, alla cui stregua la convenzione di negoziazione assistita, nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle relative condizioni, può prevedere la corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione.

Il Relatore chiede, al termine, lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Non facendosi osservazioni, il [PRESIDENTE](#) fissa per le 15 di martedì 22 giugno 2021 il termine per l'indicazione dei soggetti da audire.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**[\(1877\)](#) *Elvira Lucia EVANGELISTA e Cinzia LEONE. - Disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori***

(Discussione e rinvio)

La relatrice [GAUDIANO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che è volto a garantire un maggiore ambito applicativo dell'affido ed una risposta ancora più incisiva alle reali esigenze di tutela del minore, che vive all'interno di una famiglia in temporanea difficoltà a crescerlo e a educarlo adeguatamente. Il disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 interviene sull'articolo 1, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sostituendo il secondo periodo in maniera tale che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio; ciò al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Si prevede che i predetti soggetti promuovano altresì iniziative di sensibilizzazione e di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, mediante l'organizzazione a cadenza annuale di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché di incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori, avvalendosi delle competenze professionali di psicologi, pedagogisti, giudici minorili, servizi sociali. L'articolo 2 prevede che per le finalità perseguite dalla legge sia istituita, entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie con l'indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. Tale banca dati sarà resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni ed è aggiornata con cadenza trimestrale. Con decreto del Ministro della giustizia verranno disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

L'ultimo comma dell'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia la volontà di aggiungere la firma al disegno di legge in titolo e acconsente a che la senatrice Evangelista aggiunga la firma al proprio disegno di legge n. 2086.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le aggiunte di firma ai disegni di legge, per essere perfezionate, vanno comunicate alla Presidenza del Senato, come già dichiarò al senatore Balboni quando questi preannunciò in Commissione la volontà di aggiungere firma al disegno di legge n. 2205.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), approfittando della presenza del Sottosegretario, chiede notizie in merito agli emendamenti al disegno di legge sulla magistratura onoraria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la data del 18 giugno era stata concordata al fine di valutare con i Gruppi l'opportunità di presentare ulteriori emendamenti al testo su cui sta per il momento lavorando anche il Governo. Indi precisa al senatore [LOMUTI](#) (*M5S*) che la richiesta di autorizzazione presidenziale allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle aste giudiziarie è in via di formalizzazione.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) - dopo aver chiesto ragione della mancata convocazione delle audizioni per il disegno di legge n. 882 sulla protezione del patrimonio culturale - in merito al disegno di legge n. 2005 ricorda che da parte del suo Gruppo era stato chiesto al Presidente di fissare un termine per l'avvio della discussione non oltre il 29 giugno prossimo.

Il [PRESIDENTE](#) - impegnatosi a convocare le audizioni per il disegno di legge n. 882 nella prossima sessione conoscitiva dell'Ufficio di Presidenza integrato - fa presente che, nonostante nel frattempo le audizioni sull'omofobia stiano procedendo in maniera piuttosto spedita e con un ritmo serrato, ancora attende dal superiore livello politico dei Gruppi la risposta ad una sua proposta acceleratoria, già affacciata in precedente seduta: essa è finalizzata alla ricerca di un consenso politico per individuare un testo condiviso e, quindi, accelerare la trattazione dei disegni di legge nn. 2005 e 2205.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come - dall'esito dei lavori istruttori che si stanno svolgendo, in sede di audizioni - stiano emergendo doglianze da parte di numerosi esperti, che si lamentano del fatto di non esser stati auditi quando il disegno di legge è stato esaminato dalla Camera dei deputati. Auspica che non si faccia lo stesso errore presso il Senato e dà atto al Presidente di aver effettuato un notevole sforzo organizzativo al fine di garantire un celere svolgimento delle audizioni; ricorda che la Lega si è già impegnata con spirito di collaborazione, eliminando dall'elenco degli auditi ben 25 soggetti. Tuttavia fa presente che il gruppo, che egli rappresenta, non sia disponibile ad ulteriore compressione del numero delle audizioni, a meno che non sia possibile avviare un confronto nel merito del provvedimento; invita poi i colleghi a seguire con più puntualità le audizioni che si stanno rivelando particolarmente interessanti; ricorda come per l'approvazione di un disegno di legge che incida in una materia piuttosto complessa e delicata, sarebbe auspicabile un consenso il più possibile ampio presso le forze politiche che sedendo in Parlamento rappresentano il Paese.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la sua massima disponibilità a farsi portatore di un tentativo volto al raggiungimento di una mediazione politica; in questo spirito di leale collaborazione ricorda di essersi adeguatamente attivato al fine di ridurre il più possibile il numero degli auditi, invitando ove possibile a presentare delle relazioni scritte piuttosto che partecipare all'audizione diretta. Aggiunge la richiesta ai Gruppi di evitare pluridesignazioni all'interno della medesima associazione.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come vi sia una disponibilità - da parte del suo Gruppo - a trovare un accordo; segnala, come possibile punto di convergenza sul tema, la fattispecie dell'istigazione a delinquere.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) rileva che lo svolgimento di una trattativa - che si svolga a livello politico superiore rispetto a quello della commissione - deve rimanere distinta e separata dall'iter procedurale per la trattazione in commissione del disegno di legge: nel caso di specie non può certo risentirne il calendario delle audizioni, del cui regolare andamento è responsabile il Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara di aver ben chiara la distinzione tra la trattativa politica e l'iter procedurale tanto è vero che egli, pur aprendo ad un'intesa politica sul tema, non ha comunque sospeso lo svolgimento dell'istruttoria e delle audizioni in corso. Anzi, pur essendo oramai difficile concludere l'istruttoria entro il giorno (29 giugno) auspicato da alcuni Gruppi, prefigura, nel caso di raggiungimento di un'intesa politica, la possibilità di avviare la fase della discussione in Commissione entro la fine di luglio.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 16 giugno, alle ore 14,15, per l'eventualità in cui siano depositati gli emendamenti del Governo sul processo civile e possa essere fissato il termine per i subemendamenti, secondo gli orientamenti oggi prefigurati.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

